



**Comune di Alberobello**  
Città Metropolitana di Bari



United Nations  
Educational, Scientific  
Cultural Organization



*I Trulli di Alberobello*  
1996 - Iscritti sulla lista  
del Patrimonio Mondiale

**ORIGINALE**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 31 del 29-07-2021

**Oggetto:** AGEVOLAZIONI COVID19 UTENZE TARI DOMESTICHE E NON DOMESTICHE. MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO TARI.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **15:30**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

<b>LONGO Michele Maria</b>	<b>P</b>	<b>MOLITERNI Rosa</b>	<b>P</b>
<b>RICCI Giuseppe</b>	<b>P</b>	<b>DE BIASE Michele Carmelo</b>	<b>P</b>
<b>IVONE Vitantonio</b>	<b>P</b>	<b>MASTRONARDI Rosanna</b>	<b>P</b>
<b>TURI Alessandra</b>	<b>P</b>	<b>MATARRESE Vito</b>	<b>A</b>
<b>Salamida Mario</b>	<b>A</b>	<b>Carparelli Vito</b>	<b>P</b>
<b>PIEPOLI Anna</b>	<b>P</b>	<b>SABATELLI Valeria</b>	<b>P</b>
<b>Carucci Pietro</b>	<b>P</b>	<b>Panarese Nicola</b>	<b>A</b>
<b>SUSCA Pietro</b>	<b>A</b>	<b>Fasano Palma</b>	<b>P</b>
<b>PUGLIESE Giuseppe</b>	<b>P</b>		

Assegnati n. **17** In Carica n. **17** Presenti n. **13** Assenti n. **4**.

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Giorgia Vadacca con funzioni consultive e referenti, ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n° 267 e che provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Rosanna MASTRONARDI in qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Alle ore 16.07 entra il Consigliere Pietro Susca.**

**Risultano pertanto presenti n. 14 Consiglieri e assenti n. 3 Consiglieri (Vito Matarrese, Mario Salamida, Nicola Panarese).**

*Il Presidente del Consiglio passa la parola al Consigliere Pietro Carucci che illustra la proposta dando lettura del testo come riportato nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegata al presente atto.*

*Nella discussione intervengono i Consiglieri Vito Carparelli, Giuseppe Pugliese, Pietro Susca Palma Fasano, per i gruppi di minoranza, il Consigliere Pietro Carucci per il gruppo di maggioranza e il Sindaco Michele Longo per replica.*

*Tutti gli interventi sono riportati nella trascrizione dei verbali di stenotipia allegato al presente atto.*

*Terminata la discussione il Presidente concede la parola per le dichiarazioni di voto.*

*Il Consigliere Palma Fasano dichiara a nome di Alberobello democratica che il gruppo si asterrà.*

*Il Consigliere Giuseppe Pugliese a nome del gruppo Misto dichiara che il gruppo si asterrà.*

*Il Consigliere Pietro Susca dichiara che si asterrà.*

*Il Consigliere Valeria Sabatelli a nome del gruppo Patto per Alberobello dichiara che il gruppo si asterrà.*

*Il Consigliere Pietro Carucci a nome del gruppo Alberobello Futura dichiara che il voto sarà favorevole.*

*Indi*

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- l'articolo 1, comma 639 e seguenti, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di Stabilità per il 2014), ha istituito a partire dal 1° gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), costituita a sua volta dall'IMU (Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da altre due componenti riferite ai servizi, che si articolano nella TARI (Tassa sui Rifiuti) e nella TASI (Tributo per i Servizi Indivisibili), aventi ognuna una propria disciplina ed autonomia applicativa;
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) stabilisce che "A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI) (...)".

VISTO il Regolamento Comunale TARI, approvato con deliberazione di CC. n. 49 del 30 ottobre 2014 e ss.mm.ii, da ultimo da delibera di CC n. 25 del 29/06/2021;

RICHIAMATE le deliberazioni inerenti la tassa sui rifiuti dell'anno 2020:

- deliberazione di CC n. 37 del 06/08/202 con la quale sono state definite le agevolazioni a favore delle utenze non domestiche in relazione all'evento pandemico 2020;

- deliberazione di CC n. 38 del 06/08/2021 con la quale sono state approvate le tariffe Tari 2020;
- deliberazione di CC n. 4 del 04/03/2021 di presa d'atto della relazione predisposta da Ager relativa al Pef 2020 per conferma delle tariffe;

**RICHIAMATE:**

- la deliberazione del C.C. n. 15 del 25 marzo 2021, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2021-2023;
- la deliberazione di CC n. 25 del 29/06/2021 di approvazione delle modifiche al vigente Regolamento comunale Tari approvato con delibera di CC n. 49/2014 e ss.mm.ii, con la quale sono state definite inoltre le scadenze per la Tari 2021;
- la deliberazione di CC n. 26 del 29/06/2021 "Procedura di validazione Piano economico finanziario anno 2021 secondo il metodo tariffario integrato di gestione dei rifiuti 2018 - 2021";
- la deliberazione di CC n. 27 del 29/06/2021 di "Approvazione delle tariffe Tari 2021";

**RILEVATO CHE** lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso alla diffusione dell'epidemia è stato dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 per sei mesi (pertanto fino al 31 luglio 2020) e prorogato fino al 15 ottobre 2020 con deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata il 29 luglio 2020. Successivamente, i termini sono stati estesi al 31 gennaio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020, al 30 aprile 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 e al 31 luglio 2021 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021.

**PRESO ATTO CHE:**

- il DPCM 24 ottobre 2020 ed il DPCM 3 novembre 2020, per contenere la nuova impennata di contagi manifestatasi a partire dall'autunno 2020, ha posto restrizioni sia nel settore del lavoro sia del tempo libero, disponendo:
  - la sospensione delle attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
  - la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò; ▪ la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
  - la sospensione delle attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati; ▪ la sospensione di convegni, congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;
  - la sospensione delle mostre e dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli antri istituti e luoghi della cultura;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado e per tutto il ciclo della scuola secondaria di secondo grado nelle zone classificate Area Rossa;
  - lo svolgimento dell'attività didattica a distanza per le attività formative e curriculari delle Università;
  - la possibilità di svolgere attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) dalle ore 5.00 fino alle 18.00 nelle zone classificate Area Gialla e la sospensione di tutte le attività di ristorazione (escluse mense e catering continuativo su base contrattuale) nelle zone classificate Area Rossa;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM 3 novembre 2020;
  - la sospensione, nelle zone classificate Area Rossa, delle attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell'allegato 24 del DPCM 3 novembre 2020;
  - il divieto, nelle zone classificate Area Rossa, di ogni spostamento in uscita dai propri comuni di residenza, salvo comprovate esigenze lavorative e di salute;
- con il DPCM 3 novembre 2020 sono stati individuati, per la prima volta, vincoli differenziati per territorio: le Regioni sono state classificate in tre aree corrispondenti a differenti livelli di criticità. L'appartenenza a ciascuna categoria di rischio ha comportato l'applicazione di specifiche

disposizioni e restrizioni. Le disposizioni del decreto sono state efficaci dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020, e fino al 3 dicembre.

La Puglia in questo periodo è stato classificato in Area Rossa;

- il DPCM 3 dicembre 2020 ha dettato disposizioni per fronteggiare l'emergenza sanitaria in sostituzione di quelle del DPCM 3 novembre 2020, e sono state efficaci dalla data del 4 dicembre 2020 e fino al 15 gennaio 2021. La Puglia in questo periodo è stato classificato in Area Gialla;

- il DPCM del 14 gennaio 2021, che, tenuto anche conto degli ultimi Decreti Legge n. 172 del 2020 e n. 1 e 2 del 2021, di definizione delle nuove misure di prevenzione dei contagi COVID-19, sostituisce il DPCM del 3 dicembre 2020, con efficacia dal 16 gennaio e fino al 5 marzo 2021, rinnovando le misure già in vigore per fronteggiare l'emergenza sanitaria;

- il DPCM 2 marzo 2021, che detta le regole anti-Covid in vigore dal 6 marzo al 6 aprile, termine poi prorogato fino 30 aprile. Sono confermate le precedenti misure di contenimento e proroga del divieto di spostamento tra Regioni. Si introduce, nei territori di zona rossa, la chiusura dei parrucchieri e il divieto di spostamento per visite ad abitazioni private e per raggiungere le seconde case. Viene disposta, dal 27 marzo 2021, la riapertura dei cinema e dei teatri in zona bianca e in zona gialla (tuttavia abrogata poi con il DL n. 30), previa prenotazione online. Si dispone inoltre la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado nelle zone rosse e nei territori ove si registrino, per almeno una settimana, più di 250 contagi su 100 mila abitanti. La Puglia in questo periodo è stato classificato in Area Rossa.

- con il Decreto Legge n. 30 del 13 marzo, viene abrogata a partire dal 15 marzo la zona gialla e le Regioni precedentemente in essa passano alla zona arancione; in vista delle festività pasquali viene inoltre istituita una zona rossa nazionale (a eccezione delle zone già bianche) per il 3, 4 e 5 aprile.

- con il Decreto Legge n. 52 del 22 aprile 2021, in vigore dal 23 aprile, vengono ripristinate le zone gialle e lo stato di emergenza viene prorogato fino al 31 luglio 2021. Vengono inoltre confermati il coprifuoco dalle 22:00 alle 5:00 e gran parte delle misure di contenimento previste per le zone arancioni e rosse.

#### CONSIDERATO CHE:

- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, pubblicato il 10 novembre, sono state definite le modalità concernenti la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di certificare maggiori spese minori entrate e le corrispondenti minori spese nonché maggiori spese connesse alla Pandemia;
- la certificazione inizialmente doveva essere trasmessa entro il termine del 30 aprile 2021 firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria;
- in tale certificazione nella Colonna (g) – veniva indicata la perdita massima per agevolazioni Covid19 riconoscibile per la TARI: Il sistema riporta, in automatico, per la TARI l'importo riconosciuto quale quota di variazione di entrata (perdita) stimata calcolata sulla base della nota metodologica di cui all'allegato 3. Il valore di perdita attribuito a ciascun comune è riportato nella Tabella 1, riportata nell'allegato 3;
- nel caso in cui l'Ente non avesse utilizzato la quota TARI riconosciuta nell'anno 2020, le risorse sarebbero confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione 2020 e destinate per altri interventi ritenuti maggiormente utili per il territorio, così anche per finanziare il conguaglio TARI PEF 2020 di cui all'art.107 comma 5 del D.L. 18/2020;
- la Tabella 1 allegata al Decreto n. 212342 del 3 novembre 2020 riporta il valore massimo della perdita da prelievo dei rifiuti ristorata a ciascun comune. Tale importo può essere utilizzato dall'ente per finanziare agevolazioni TARI, da attuarsi anche per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Per il Comune di Alberobello l'importo della perdita di gettito Tari massima consentita è stata pari a € 284.518,75, di cui € 78.025,95 da destinare alle utenze domestiche e € 206.492,79 per le utenze non domestiche;
- con delibera di CC n. 37 del 06/08/2020 il Comune di Alberobello aveva già riconosciuto le agevolazioni Covid19 per le utenze non domestiche per l'importo complessivo di € 125.000,00;

RICHIAMATO l'art. 6 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (Decreto Sostegni bis), che istituisce un fondo con dotazione di 600 milioni di Euro destinato ai Comuni e finalizzato alla concessione di riduzioni della TARI rivolte alle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività. Il riparto delle risorse avverrà con provvedimento ministeriale entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto, ovvero entro il prossimo 24 giugno. Nelle more di disporre del riparto finale, l'IFEL – Istituto per la Finanza e l'Economia Locale – ha pubblicato una stima degli importi che saranno assegnati a ciascun Comune.

L'assegnazione stimata per il Comune di Alberobello ammonta a € 164.000,00 (fonte <https://www.fondazioneifel.it/ifelinforma-news/item/10700-agevolazioni-tari-non-domestiche2021-le-assegnazioni-prevedibili-per-ciascun-comune>). Il suddetto Decreto Legge 73/2021, pur non dettando Linee Guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie destinate alle attività economiche, esclude la possibilità di ripartire gli oneri delle agevolazioni a carico della platea degli utenti del servizio rifiuti. Inoltre, i Comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte del contribuente, con particolare riguardo alle attività economiche beneficiarie.

VISTO il Decreto 24 giugno 2021 (allegato 1) del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze, pubblicato sulla G.U. n. 161 del 07 luglio 2021, che ha ufficializzato il riparto del fondo disciplinato dall'art. 6, comma 1 del DL n. 73/2021, per la concessione della riduzione Tari in favore delle categorie di impresa che hanno subito forti restrizioni all'esercizio dell'attività;

CONSIDERATO CHE con il suindicato decreto, il fondo viene integralmente ripartito tra i Comuni, sulla base degli importi di cui all'allegato A del Decreto (allegato 2), calcolati in proporzione alla stima, per ciascun ente, dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 del decreto del MEF di concerto con il MI, n. 59033 del 1<sup>a</sup> aprile 2021; il riparto suddetto vede il Comune di Alberobello beneficiario dell'importo massimo di € 164.057,38 quale assegnazione per Tari 2021;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 che, in tema di riduzioni ed esenzioni prevede che esse possano essere disposte dal Comune con apposite autorizzazioni di spesa la cui copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;

VISTO l'art. 26, in particolare il comma 2, del vigente Regolamento TARI, che riconosce per le utenze domestiche la riduzione del 50% alle seguenti fattispecie:

- a) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. 104/1992, per la sola parte variabile della tariffa;
- b) per gli immobili utilizzati come abitazione principale dai residenti nel Comune di Alberobello con reddito familiare non superiore a € 10.000,00 per la sola parte variabile della tariffa.

RITENUTO per l'anno 2021 di rimodulare le riduzioni suddette, ampliando sia la platea dei beneficiari che l'entità delle agevolazioni, introducendo due fasce di valore ISEE alle quali riconoscere diverse percentuali di riduzione sulla tariffa variabile e, pertanto, le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. come di seguito riportato:

Fascia Valore ISEE	Percentuale di riduzione sulla tariffa variabile TARI	da Euro a Euro
Prima fascia	100%	€ 0,00 a € 10.000,00
Seconda fascia	50%	€ 10.001,00 a € 15.000,00

RITENUTO dover prevedere che:

- l'agevolazione è applicata d'ufficio sulla base delle risultanze del Servizio Sociale del Comune di Alberobello per coloro che rientrano nella fascia valore ISEE fino a € 7.500,00;

- previa apposita istanza documentata dell'interessato per le fasce di valore ISEE oltre tale importo;
- saranno prese in considerazione le istanze presentate all'ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021, anche tramite posta certificata;
- dopo il termine perentorio di cui sopra l'ufficio tributi dovrà valutare l'entità complessiva delle agevolazioni riconosciute e qualora l'importo complessivo sia inferiore alla somma massima riconosciuta per le utenze domestiche, questo eventuale risparmio andrà ad aggiungersi alle somme non ripartite dal fondo di solidarietà alimentare di cui all' art. 53, comma 1, D.L. 25/05/2021, n. 73 e ripartite tra i contribuenti rientranti nella prima fascia ISEE in deduzione sulla tariffa fissa, da applicare come sgravio sull'ultima rata della Tari 2021 ovvero in compensazione sulla Tari 2022;
- l'istanza deve pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021, anche per posta certificata, documentata da dichiarazioni sostitutive uniche (D.S.U.) in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difformità non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti. Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2021 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 ottobre 2021;
- tali forme di agevolazioni non potranno cumularsi con le fattispecie di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) e b) del regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti);
- di riconoscere la riduzione del 100% della tariffa variabile per gli immobili utilizzati come abitazione principale dei residenti del Comune di Alberobello nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992;

CONSIDERATO CHE la perdita di gettito presunta a dovuta alle agevolazioni Tari per le utenze domestiche è pari ad Euro 78.025,95,00 e, che la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse rivenienti dal riparto del fondo di cui all'art. 6, comma 1, del DI 25 maggio 2021, n. 73;

RITENUTO necessario e opportuno, individuare i seguenti criteri per il riconoscimento delle agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche che a causa dell'emergenza epidemiologica da Sars Covid19 dell'anno 2021:

1. Agevolazione pari al 40% della tariffa (parte fissa e parte variabile) a favore delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione e chiusura da provvedimenti governativi ovvero che dimostrino l'avvenuta chiusura da crisi pandemica nell'arco del primo semestre 2021;
2. Agevolazione pari al 20% della tariffa (parte fissa e parte variabile) a favore delle utenze non domestiche, le cui attività siano state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria anche a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti nell'arco del primo semestre 2021;

DI PRECISARE CHE:

- l'agevolazione a favore delle utenze non domestiche a causa del Covid 19 è determinata con riferimento alla tassa (parte fissa e parte variabile) dovuta nell'anno 2021 e fino alla concorrenza di tale importo. Essa è applicata in riduzione dell'importo dovuto a titolo di saldo TARI per l'anno 2021 dai soggetti passivi aventi diritto. Qualora non sussistano debiti pregressi, l'eccedenza sarà portata in riduzione della TARI dovuta nelle annualità successive o, in caso di cessazione dell'attività, sarà riconosciuto un rimborso. Al fine di snellire e semplificare il procedimento amministrativo l'agevolazione è applicata a tutte le utenze comprese nelle categorie sopra indicate iscritte nelle liste di carico alla data del 30 giugno 2021;

- Per la specificità che le caratterizza, le agevolazioni legate all'emergenza Covid-19 sono applicate anche cumulativamente ad altre tipologie agevolative già riconosciute nel 2021, in deroga a quanto disposto dal vigente Regolamento TARI.
- La perdita di gettito presunta conseguente alle suddette agevolazioni, al lordo del TEFA, è pari ad Euro 245.550,18 (*quale saldo tra la perdita di gettito complessiva anno 2020 detratta la quota di perdita da riconoscere alle utenze domestiche, la quota da riconoscere alle utenze non domestiche al netto di quanto già riconosciuto nel 2020 ed in aggiunta a quanto assegnato per Tari 2021*) la cui copertura finanziaria è assicurata dal riparto dei fondi statali di cui all'art. 6, comma 1, del DI 25 maggio 2021, n. 73;

**RICHIAMATI:**

- l'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- l'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al Bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 169, dell'art. 1, della Legge n. 296/2006, secondo cui "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.";
- l'art. 30, comma 5, del D.L. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede: "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021" successivamente prorogato al 31 luglio 2021 dal D.L. 30/06/2021, n. 99;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il d. lgs. n. 152/06, come modificato dal d.lgs. n. 116/20

VISTO l'art. 1 della Legge n. 147/2013;

VISTI gli artt. 3 e 6 della Legge n. 212/2000;

ACQUISITO il parere dell'organo di revisione pervenuto al prot. n. 14705 del 26.07.2021 e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, reso ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267 del 2000;

VISTO CHE la presente proposta di deliberazione è stata esaminata in data 21 luglio 2021 dalla Quinta Commissione Consiliare;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000;

Si procede a votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI n. 14  
ASSENTI n. 3 (Mario Salamida, Vito Matarrese, Nicola Panarese)

FAVOREVOLI n. 9  
CONTRARI n. ////  
ASTENUTI n. 5 (Palma Fasano, Valeria Sabatelli, Vito Carparelli, Pietro Susca, Giuseppe Pugliese)

#### DELIBERA

Per le motivazioni analiticamente espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate:

1. DI APPROVARE le modifiche agli artt. n. 26 – “Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche” e n. 30 – “Altre riduzioni - Riduzioni per utenze non domestiche” del vigente Regolamento Comunale TARI approvato con delibera di CC n. 49 del 30/09/2014 e ss.mm.ii.:

“art. 26 - Riduzioni ed agevolazioni per le utenze domestiche

*(omissis)*

2. Per l'anno di competenza 2021 si applica la riduzione del 100% agli immobili utilizzati come abitazione principale dei residenti del Comune di Alberobello nel cui nucleo familiare è presente un portatore di handicap con invalidità ai sensi dell'art. 3, comma 3, L. n. 104/1992.

*(omissis)*

6. Per l'anno di competenza 2021 si applicano a favore delle utenze domestiche le seguenti agevolazioni per i nuclei familiari in situazione di disagio economico risultante da certificazione I.S.E.E. come di seguito riportato:

Fascia Valore ISEE	Percentuale di riduzione sulla tariffa variabile TARI	da Euro a Euro
Prima fascia	100%	€ 0,00 a € 10.000,00
Seconda fascia	50%	€ 10.001,00 a € 15.000,00

7. L'agevolazione è applicata d'ufficio sulla base delle risultanze dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Alberobello per coloro che rientrano nella fascia valore ISEE fino a € 7.500,00 ovvero previa apposita istanza documentata dell'interessato per le fasce di valore ISEE oltre tale importo; saranno prese in considerazione le istanze presentate all'ufficio protocollo del Comune entro il termine perentorio del 31 ottobre 2021, anche tramite posta certificata; dopo il termine perentorio di cui sopra l'ufficio tributi dovrà valutare l'entità complessiva delle agevolazioni riconosciute e qualora l'importo complessivo sia inferiore alla somma massima riconosciuta per le utenze domestiche, questo eventuale risparmio andrà ad aggiungersi alle somme non ripartite dal fondo di solidarietà alimentare di cui all' 53, comma 1, D.L. 25/05/2021, n. 73 e ripartite tra i contribuenti rientranti nella prima fascia ISEE in deduzione sulla tariffa fissa, da applicare come sgravio sull'ultima rata della Tari 2021 ovvero in compensazione sulla Tari 2022; l'istanza deve pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2021, anche per posta certificata, documentata da dichiarazioni sostitutive uniche (D.S.U.) in corso di validità, per le quali vi sia corrispondenza tra nucleo anagrafico e nucleo dichiarato nella stessa D.S.U. Le attestazioni I.S.E.E. per le quali l'INPS avrà evidenziato al contribuente la presenza di omissioni/difficoltà non potranno essere immediatamente considerate ai fini della riduzione della Tassa Rifiuti. I soggetti che riceveranno tale comunicazione da parte dell'INPS dovranno provvedere a motivare e/o correggere tali anomalie, eventualmente sottoscrivendo una nuova dichiarazione entro e non oltre il termine del 31 dicembre 2021, per poter beneficiare della riduzione prevista per la Tassa Rifiuti. Per le situazioni di disagio verificatesi nel corso dell'anno 2021 dipendenti dalla crisi economica e/o carenza occupazionale, non rilevabili dal calcolo I.S.E.E., sarà possibile presentare l'I.S.E.E. corrente entro la data del 31 ottobre 2021; tali forme di



agevolazioni non potranno cumularsi con le fattispecie di cui all'art. 26, comma 1, lett. a) e b) del regolamento (abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale e utenze domestiche non residenti).

“Art. 30 – Altre Riduzioni

(omissis)

4. Si riconoscono le seguenti agevolazioni TARI a favore delle utenze non domestiche a causa dell'emergenza epidemiologica da Sars Covid19 dell'anno 2021:

1. Agevolazione pari al 40% della tariffa (parte fissa e parte variabile) a favore delle utenze non domestiche le cui attività siano state sottoposte a sospensione e chiusura da provvedimenti governativi ovvero che dimostrino l'avvenuta chiusura da crisi pandemica nell'arco del primo semestre 2021;
  2. Agevolazione pari al 20% della tariffa (parte fissa e parte variabile) a favore delle utenze non domestiche, le cui attività siano state particolarmente danneggiate dall'emergenza sanitaria anche a causa dei divieti e delle limitazioni poste agli spostamenti nell'arco del primo semestre 2021;”
2. DI DARE ATTO che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2021;
  3. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011, così come modificato dall'art. 15 bis del D.L. n. 34/2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.
  4. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente esecutivo, come da separata votazione che riporta il seguente esito:

PRESENTI n. 14

ASSENTI n. 3 (Mario Salamida, Vito Matarrese, Nicola Panarese)

FAVOREVOLI n. 9

CONTRARI n. ///

ASTENUTI n. 5 (Palma Fasano, Valeria Sabatelli, Vito Carparelli, Pietro Susca, Giuseppe Pugliese)

Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma, viene sottoscritto come segue.

**Il PRESIDENTE**  
**Rosanna MASTRONARDI**

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

---

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia del presente Verbale sarà pubblicato all'Albo Pretorio online di questo Comune per giorni consecutivi.

Alberobello, 29-07-2021

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

---

**ESECUTIVITÀ**

**(Art. 127, 1° comma, del D. Lgs. 18/08/2000, n°267)**

Il sottoscritto Segretario Comunale, attesta che la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, 4 comma, del D. Lgs. N° 267/2000);

Alberobello, 29-07-2021

**Il Segretario Generale**  
**DOTT.ssa Giorgia Vadacca**

---